



# Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI  
FARMACI VETERINARI**

*Ufficio II DGSAF – Sanità animale ed anagrafi: profilassi pianificate e  
zoonosi, anagrafi degli animali  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma*

Registro – classif: I.4.c.b/2012/1  
Allegati: 1

**OGGETTO: abolizione obbligo rilascio  
passaporti per animali della  
specie bovina/bufalina.**

0009384-10/04/2015-DGSAF-COD\_UO-P

*Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC*

Regioni e Province Autonome  
Assessorati alla Sanità  
Servizi Veterinari

Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali  
Direzione Generale dello Sviluppo  
Rurale  
[cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it)

Centro Servizi Nazionale per l'Anagrafe  
zootecnica  
c/o IZS Abruzzo e Molise - Teramo  
[protocollo@pec.izs.it](mailto:protocollo@pec.izs.it)

Comando Carabinieri per la tutela della  
salute  
**ROMA**

Agea Coordinamento  
[direttore.coordinamento@agea.gov.it](mailto:direttore.coordinamento@agea.gov.it)  
[aci@certificata.agea.gov.it](mailto:aci@certificata.agea.gov.it)

Associazione Italiana Allevatori  
[info@aia.it](mailto:info@aia.it)

Coldiretti  
[antonella.lapeccerella@coldiretti.it](mailto:antonella.lapeccerella@coldiretti.it)

Confederazione Italiana Agricoltori  
[organizzazione@cia.it](mailto:organizzazione@cia.it)

Confagricoltura  
[direzione@confagricoltura.it](mailto:direzione@confagricoltura.it)

UNICEB  
[uniceb@tin.it](mailto:uniceb@tin.it)

Assomacellai  
[assomacellai@confesercenti.it](mailto:assomacellai@confesercenti.it)

**ASSICA**  
[assica@assica.it](mailto:assica@assica.it)

La normativa comunitaria in materia di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina/bufalina, già a partire dal Regolamento (CE) n. 820/97, prevedeva la possibilità, per gli Stati membri che dispongono di una base di dati informatizzata riconosciuta dalla Commissione Europea come pienamente operativa, di rilasciare il passaporto unicamente per gli animali destinati a scambi intracomunitari ed esportazione verso Paesi terzi; a tale riguardo si evidenzia che la Banca Dati Nazionale ha ottenuto tale riconoscimento con Decisione della Commissione del 13 febbraio 2006 (Decisione 2006/132/CE).

La normativa comunitaria più recente (Regolamento (CE) n. 1760/2000 come modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014) ha confermato l'indicazione suddetta per gli Stati membri dotati di banche dati informatizzate a norma degli articoli 14 e 18 della Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, come modificata dalla Direttiva 2014/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, oltremodo prevedendo la possibile eliminazione del passaporto anche per gli animali destinati a scambi intracomunitari, una volta che lo scambio elettronico di dati tra le banche dati nazionali (progetto pilota Bovex per agevolare lo scambio di dati fra gli Stati membri) sia diventato pienamente operativo.

Anche la normativa nazionale, coerentemente con quella comunitaria, ha previsto la possibilità di derogare all'obbligo di rilascio del passaporto (art. 4, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437), qualora la Banca Dati Nazionale dell'anagrafe bovina sia stata riconosciuta pienamente operativa.

In tal senso, al fine di valutare fattibilità ed eventuali criticità inerenti la gestione delle nascite e relative movimentazioni degli animali privi di passaporto, nel corso dell'anno 2014 è stato avviato un progetto pilota che ha coinvolto alcune Regioni italiane.

In considerazione di tutto quanto suddetto, e del fatto che, ad oggi, tutte le informazioni contenute nel passaporto sono già registrate nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche e, relativamente alle movimentazioni, nel documento "dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (Mod. IV)", e tenuto conto di quanto già previsto dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente, la scrivente ritiene possibile procedere alla eliminazione dell'obbligo di rilascio del passaporto per gli animali della specie bovina/bufalina, nati a partire dal 1° maggio 2015, che nascono e si movimentano sul territorio nazionale.

A tal proposito si allegano alla presente nota specifiche indicazioni relative alle procedure da adottarsi per l'eliminazione dell'obbligo di rilascio del passaporto.

Ringraziando per la cortese attenzione, si prega di assicurare la massima diffusione alla presente nota e si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

\*F.to Silvio Borrello

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

*Referente del procedimento:* Dr. Alessandro Pastore –email: [a.pastore@sanita.it](mailto:a.pastore@sanita.it) - Tel: 06.59946899

*Referente dell'Ufficio II:* Dr. Luigi Ruocco – email: [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it) – Tel: 06.59946755

Pec: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

# **INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI RILASCIO DEL PASSAPORTO PER GLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA/BUFALINA CHE NASCONO E SI MOVIMENTANO SUL TERRITORIO NAZIONALE**

Il passaporto per gli animali della specie bovina/bufalina ha la principale finalità di certificare l'avvenuta e corretta iscrizione degli animali nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche, nonchè di garantirne le relative informazioni anagrafiche oltre che i dati dell'allevamento di nascita e le informazioni relative ai passaggi di proprietà ed alle movimentazioni.

Tuttavia l'obbligo di emissione di tale documento comporta, così come riconosciuto dalle istituzioni comunitarie, un notevole onere amministrativo per gli Stati membri oltre che un adempimento a carico degli allevatori.

Al fine di consentire l'eliminazione dell'obbligo di rilascio del passaporto per gli animali della specie bovina/bufalina, nati a partire dal 1° maggio 2015, che nascono e si movimentano sul territorio nazionale, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni operative:

## **a) Identificazione degli animali**

- per tutti i capi bovini e bufalini nati a partire dal 1° maggio 2015 non è più previsto il rilascio del passaporto a seguito della consegna della cedola identificativa e della relativa registrazione del capo nella Banca Dati Nazionale/Banca Dati Regionale dopo la nascita; l'obbligo di rilascio del passaporto permane per i capi bovini e bufalini destinati a scambi intracomunitari e/o esportazione verso Paesi terzi.
- è prevista, su base volontaria, la possibilità di stampare direttamente dalla BDN/BDR, su carta semplice, le informazioni relative all'avvenuta iscrizione del capo nel sistema informativo; tale stampa può essere effettuata da coloro i quali sono abilitati all'accesso alla BDN/BDR e riporta le informazioni relative all'animale, all'allevamento di nascita e all'allevamento in cui è detenuto l'animale al momento della stampa.

Si evidenzia che, a fronte della eliminazione dell'obbligo di rilascio del passaporto, rimangono invariati tutti gli obblighi vigenti relativi alla comunicazione di nascita/morte/movimentazioni (ivi comprese movimentazioni per macello) al fine della registrazione in BDN/BDR delle relative informazioni.

## **b) Movimentazioni degli animali**

Per quanto riguarda le movimentazioni sul territorio nazionale dei capi bovini e bufalini nati a partire dal 1° maggio 2015, fermi restanti gli obblighi vigenti relativi al Modello IV, non è più necessario che gli animali siano scortati dal passaporto, fatta salva la possibilità per l'allevatore di accompagnare gli animali durante le movimentazioni dalla stampa su carta semplice delle informazioni registrate in BDN/BDR relative agli animali.

Per quanto riguarda invece gli animali nati prima del 1° maggio 2015 e per gli animali destinati a Scambi intracomunitari ed esportazione verso Paesi terzi, restano invariati tutti gli obblighi vigenti.

Relativamente alle possibili infrazioni, si specifica che le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 trovano applicazione ai capi bovini e bufalini nati prima del 1° maggio 2015 o a quelli destinati a scambi intracomunitari e/o esportazione verso Paesi terzi che vengano riscontrati privi di passaporto.